

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19835 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
Data pubblicazione: 26/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 20309-2014 proposto da:

.....*Omissis*.....domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato SERGIO ZARO;

- ricorrenti -

contro

...*Omissis*.....S.p.A. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore,..... in concordato preventivo in persona dei Commissari Giudiziali...*omissis*.....nonché nella persona del Liquidatore Giudiziario...*omissis*..., nonché in qualità di eredi della defunta..... i signori...*omissis*;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1068/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE

- I ricorrenti propongono ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1068/2014 che, rigettato l'appello, ha condannato l'appellante...*omissis*... al pagamento delle spese di giudizio solo a favore dei quattro appellati in riassunzione..... - "regolarmente costituiti" e non anche a loro favore.

- L.H. e le altre parti intimiate non hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE

Il primo motivo di ricorso denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 303 c.p.c.": la Corte d'appello ha considerato i ricorrenti contumaci (cfr. p. 6 del provvedimento impugnato, ove si afferma "a seguito della riassunzione, gli appellati, inizialmente tutti costituiti tranne A.A., sono rimasti contumaci con la sola eccezione di M.C., F., L. e L. B.") e di conseguenza non ha liquidato spese in loro favore nonostante i medesimi fossero comparsi all'udienza fissata per la prosecuzione del processo.

Il motivo è fondato. L'ultimo comma dell'art. 303 c.p.c. stabilisce che si procede in

contumacia "se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata" e la giurisprudenza di questa Corte afferma che "in tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa" (così Cass.14100/2003). Essendo quindi comparso all'udienza del 12 marzo 2013 l'avv. Fiscal quale sostituto dell'avv. Zaro, che già difendeva i ricorrenti nel giudizio interrotto, e avendo questi depositato nota spese per gli appellati, la Corte d'appello ha erroneamente dichiarato la contumacia dei ricorrenti escludendoli così dalla condanna al pagamento delle spese del giudizio.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo - con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 171 e 291 c.p.c. (la Corte d'appello non poteva dichiarare contumaci i ricorrenti senza prima verificare la regolarità della notificazione dell'atto di riassunzione a tutti gli appellati) - e del terzo, con il quale si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. (la Corte doveva in ogni caso pronunciare la condanna alle spese in favore dei ricorrenti almeno per l'attività processuale svolta sino all'udienza di dichiarazione dell'interruzione del processo).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui qualifica come parti contumaci i ricorrenti e non riconosce loro le spese per l'attività processuale svolta; essendo necessario procedere ad accertamenti, si rinvia la causa al giudice di merito che deciderà, attenendosi al principio di diritto sopra richiamato, circa le spese processuali dei ricorrenti relative al grado d'appello e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Corte d'appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 11 ottobre 2017.

Il Presidente
(Lina Matera)